

Norme e procedimenti per la corretta classificazione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive - utenze non domestiche

Per le attività economiche che si trovano a dover smaltire rifiuti, è bene essere informati che la normativa italiana prevede una precisa classificazione dei rifiuti, a partire dalla seguente definizione generale:

«"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi» (Art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006).

Così come stabilito dall'art. 184, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, «**La corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore [...]**», prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

L'art. 183, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/2006 definisce così il "produttore di rifiuti": «[...] il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)».

La corretta classificazione dei rifiuti è di fondamentale importanza in quanto costituisce premessa necessaria alla corretta gestione degli stessi, evitando di incorrere in violazioni che comportano sanzioni amministrative e/o penali rilevanti.

Rifiuti urbani, rifiuti speciali e grado di pericolosità

I rifiuti, secondo quanto disposto dall'art. 184, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, devono essere classificati secondo l'origine in:

- rifiuti urbani
- rifiuti speciali

e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in:

- rifiuti pericolosi
- rifiuti non pericolosi.

La classificazione rifiuti viene poi completata attribuendo al rifiuto il codice più idoneo dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), in base alle attività e ai processi che hanno generato il rifiuto ed in base alle sue caratteristiche di pericolo.

Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Dlgs. 116/2020 che rinnova la definizione di rifiuto urbano di cui all'art. 183:

b -ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies ;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Di seguito gli allegati citati:

allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSTI	<i>Imballaggi materiali composti</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

Allegato L-quinquies – Elenco attività che producono rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter)

«Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.».

Si desume chiaramente dalla lettura della norma che, **in mancanza di uno dei due requisiti (produrre rifiuti riportati nell’allegato L-quater ed essere inserita fra le attività riportate nell’allegato L – quinques)**, l’utente sarà considerato produttore di rifiuti speciali e quindi non potrà conferire i rifiuti prodotti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020, sono da considerare e classificabili rifiuti speciali:

i rifiuti derivati da attività agricole, agro-industriali, dalla silvicoltura e dalla pesca

i rifiuti da attività di costruzione, demolizione e scavo

i rifiuti da lavorazioni industriali ed artigianali (se diversi dagli urbani*)

i rifiuti da attività commerciali e di servizio (se diversi dagli urbani*)

i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti (se diversi dagli urbani*)

i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

i rifiuti derivanti da attività sanitarie (se diversi dagli urbani*)

i veicoli fuori uso.

I rifiuti speciali pericolosi

I rifiuti pericolosi sono rifiuti costituiti o contaminati da sostanze pericolose e presentano, una o più componenti aventi le seguenti caratteristiche di pericolo:

- Esplosivo
- Comburente
- Infiammabile
- Irritante ovvero per Irritazione cutanea e lesioni oculari
- Tossicità specifica per organi bersaglio (detto anche STOT)
- Tossicità in caso di aspirazione
- Tossicità acuta
- Cancerogeno
- Corrosivo
- Infettivo
- Tossico per la riproduzione
- Mutageno
- Liberazione di gas a tossicità acuta
- Sensibilizzante
- Ecotoxico
- Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

Per determinare le proprietà di pericolo di ciascun rifiuto bisogna procedere alla sua corretta classificazione e gestione.

Si rammenta che è vietata la miscelazione dei rifiuti (tra urbani, speciali, pericolosi e non) e che gli stessi devono essere gestiti in flussi separati e avviati al trattamento specifico .

L'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) per l'identificazione del rifiuto

Il produttore del rifiuto deve individuare il codice EER che meglio descrive la provenienza e le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto. Tale codice è una stringa numerica di sei cifre nella quale:

- le prime due cifre si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (I livello)
- la terza e la quarta cifra alla sub categoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sub-attività generatrice del rifiuto (II livello)
- le ultime due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato (III livello).

Il rifiuto è classificato come pericoloso “assoluto” se il codice EER che meglio lo identifica è contrassegnato da un asterisco (“voci pericolose assolute”).

Se un rifiuto è classificato con codici EER speculari, cioè con uno pericoloso ed uno non pericoloso (“voci specchio”), per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso è necessario determinare le caratteristiche di pericolo che esso possiede. Bisogna, cioè, svolgere delle opportune indagini per stabilire se le sostanze pericolose sono presenti in concentrazioni superiori ai limiti specificati nelle norme relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Conclusioni

Per una corretta gestione dei rifiuti prodotti il titolare dell’attività, ai sensi della normativa vigente, deve osservare la seguente procedura:

- ***Individuare l’attività svolta***

Con riferimento al DPR 158/99, nel caso in cui si tratti di “attività industriale con capannoni di produzione” i rifiuti prodotti sono classificati rifiuti speciali. Sono altresì classificabili rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del codice civile. Negli altri casi l’attività rientrerà in una di quelle riportate nell’elenco L-quinquies allegato al D.Lgs. 116/2020 e sopra riportato.

- ***Individuare le tipologie di rifiuti prodotte***

Definita l’attività rispetto all’elenco L-quinquies citato, occorre selezionare i rifiuti prodotti potendosi verificare due ipotesi

- a) I rifiuti prodotti siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici dell’elenco L-quater all’allegato al D.Lgs. 166/2020 e, quindi, si tratta di rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico. Si sottolinea che imballaggi e/o altre tipologie di rifiuti devono essere puliti e non contaminati da sostanze e/o preparati potenzialmente pericolosi.

- b) I rifiuti prodotti non rientrano nell'elenco delle tipologie dell'elenco L-quater e sono classificati rifiuti speciali. In tale ipotesi i rifiuti devono essere caratterizzati (art.184, c.5, D.Lgs. 152/06) a cura del produttore.

- ***Caratterizzare i rifiuti speciali***

La caratterizzazione dei rifiuti speciali deve essere eseguita mediante campionamento e analisi di ogni tipologia di rifiuti prodotta eseguiti da laboratori accreditati. A valle della caratterizzazione viene determinato il codice del rifiuto (EER) e la relativa classificazione come rifiuto speciale non pericoloso o pericoloso.

- ***Gestire i rifiuti speciali***

I rifiuti speciali vanno gestiti (raccolta, trasporto, trattamento) rivolgendosi a soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore generale
Ing. Salvatore Mastrorillo